

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 21 MARZO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di martedì ventuno del mese di marzo, alle ore 18.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 18.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo, Righini e Schiboni.*

Sono collegate in videoconferenza: *la Vicepresidente e gli Assessori Regimenti e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 80

Oggetto: Deroga temporanea e parziale alla deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124 (Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali nella Regione Lazio), modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 130. Differimento al 31 dicembre 2023 del termine di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 1039.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);

il decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 18 comma 2 bis;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'art. 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024*);

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese);

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa), come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie));

la nota del Direttore Generale prot. n. 29162 dell'11 gennaio 2023, con la quale sono state fornite indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, anno 2023;

la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l. r. 41/2003);

la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124 (Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali nella Regione Lazio);

la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 130 (Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.");

la circolare 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato) e s.m.i.;

il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 di approvazione delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

PREMESSO che

- la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 130, dispone, con particolare riferimento ai "Requisiti di qualità organizzativo-gestionali" delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali nella Regione Lazio, che il requisito connesso alla "Qualità del lavoro" è desumibile dalla presenza di tre elementi, tra i quali, il "2.2.3 *Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro*";

- tale elemento è rapportato al solo personale impiegato direttamente nell'erogazione della prestazione socioassistenziale alla persona, in quanto esso stesso diventa il punto di riferimento delle persone ospiti delle strutture, che vivendo in una situazione di fragilità, trovano nelle figure professionali in organico una presenza continuativa e costante, con le quali costruire un legame ed un rapporto fiduciario e vivere la quotidianità;

ATTESO che

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, dispone, tra l'altro che le IPAB trasformate in ASP intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare e la stipula di contratti di servizio;
- il regolamento attuativo del 9 agosto 2019, n. 17 di disciplina dei procedimenti di trasformazione delle IPAB in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB, ha approvato anche lo schema di Statuto delle ASP, il cui articolo 5– rubricato “Gestione dei servizi e delle attività” –, al comma 5, dispone che “5. *L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.*”;

CONSIDERATO che

- le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono enti pubblici non economici, di livello comunale o metropolitano, provinciale o regionale, senza finalità di lucro e come tali ricompresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001;
- il processo di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), conclusosi in larga parte, comporta in capo alle ASP l'adozione di una serie di misure necessarie al riassetto dell'intero sistema organizzativo;
- con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 1039, in considerazione delle suddette necessità, era già stata disposta, in favore delle ASP titolari di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, una deroga al 31 dicembre 2022, al requisito di cui al 2.2.3 della DGR 124/2015, proprio al fine di consentire a tali enti di procedere al suddetto riassetto organizzativo;
- tale processo è stato, tuttavia, rallentato emergenza da Covid-19 nonché dalla sussistenza di consistenti passività ereditate dalle ASP;
- in ragione di quanto sopra, le ASP devono necessariamente provvedere:
 - a risanare i propri bilanci, al fine di garantire una sana e positiva gestione dei servizi;
 - ai dovuti adeguamenti anche in materia di inquadramento del personale, a norma dell'articolo 21 della l. r. 2/2019 e della disciplina nazionale in materia di pubblico impiego, anche con riferimento al personale impiegato nei servizi socioassistenziali, nonché ad avviare e/o concludere eventuali procedure di stabilizzazione del personale, nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 20 del d. lgs. 75/2017, ciò in quanto le ex IPAB oggi ASP e le IPAB non ancora trasformate, gestivano o gestiscono ancora i servizi socioassistenziali attraverso il ricorso a collaborazioni continuative e coordinate o contratti a tempo determinato, in considerazione della loro temporaneità e delle risorse finanziarie disponibili;

- la riforma introdotta in materia di organizzazione interna degli enti pubblici e di Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, secondo le linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, non esclude, tuttavia, che tali enti possano far ricorso alle ulteriori forme contrattuali richiamate dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001;
- con l'art. 12, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 è stato modificato l'articolo 5 della l. r. 2/2019 con l'introduzione del comma 4 bis, il quale dispone: *“Nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*;
- tale previsione normativa consentirà così alle ASP di individuare forme alternative di assunzione del personale da destinare all'espletamento dei servizi presso le rispettive strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 124/2015, come modificata dalla DGR 130/2018;

RILEVATO che

- il processo di trasformazione delineato dalla legge regionale n. 2 del 2019 pone a carico delle ASP l'onere di porre in essere numerosi adempimenti propedeutici alla realizzazione dell'intero assetto organizzativo;
- le ASP stanno assumendo sempre più il ruolo di strumento operativo a disposizione della Regione e degli Enti Locali per l'attuazione delle politiche sociali, ma soltanto, in sede di piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della l. r. 2/2019, tali enti, fermi restando i limiti di contenimento della spesa pubblica ed eventuali deroghe concesse dalla normativa vigente, saranno in grado di rispettare il citato sub requisito organizzativo-gestionale di cui al punto 2.2.3 della DGR 124/2015;

RITENUTO necessario prevedere il differimento al 31 dicembre 2023 della deroga temporanea, disposta con la DGR 1039/2020 esclusivamente per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) che gestiscono strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti servizi socioassistenziali, al requisito organizzativo gestionale di cui al punto n. 2.2.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124 - modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 130 - relativo al possesso per il 50% del personale assistenziale operante presso tali strutture di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente come previsto dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale 41/2003;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di differire al 31 dicembre 2023 la deroga temporanea, disposta con la DGR 1039/2020 esclusivamente per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) che gestiscono strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti servizi socioassistenziali, al requisito organizzativo gestionale di cui al punto n. 2.2.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124 - modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 130 - relativo al possesso per il 50% del

personale assistenziale operante presso tali strutture di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente come previsto dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale 41/2003.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e su www.regione.lazio.it

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)